SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 109



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO





ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Castione della Presolana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Castione della Presolana (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Vittorio Vanzan;

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 17 novembre 2009, divenuta irrevocabile in data 31 dicembre 2009, con la quale il predetto amministratore ha riportato una condanna per uno dei delitti di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che detta sentenza comporta, ai sensi dell'art. 59 del sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica di sindaco dalla data di passaggio in giudicato della medesima;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castione della Presolana (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castione della Presolana (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vittorio Vanzan.

Con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 17 novembre 2009, divenuta irrevocabile il 31 dicembre 2009, il suddetto amministratore è stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 58, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Comportando tale provvedimento la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, il prefetto di Bergamo, con nota in data 15 marzo 2010, ha invitato, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del citato decreto legislativo, il consiglio comunale di Castione della Presolana a revocare la delibera con la quale era stata convalidata l'elezione del sindaco, adempimento cui si è provveduto con delibera del 19 marzo 2010.

Sì è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castione della Presolana (Bergamo).

Roma, 13 aprile 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A05405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2010.

Conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 2009 con i quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro all'on. dott. Adolfo Urso e all'on. Paolo Romani, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26 giugno 2009, delle rispettive deleghe di funzioni, loro conferite dal Ministro dello sviluppo economico con provvedimenti allegati ai predetti decreti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 2010 con il quale al Presidente del Consiglio dei Ministri è stato attribuito l'incarico *ad interim* di Ministro dello sviluppo economico;



Ritenuta l'opportunità di confermare all'on. dott. Adolfo Urso e all'on. Paolo Romani le deleghe di funzioni già loro conferite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

1. È confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Adolfo Urso con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009.

2. È confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 325

10A05645

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002, di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto l'art.8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002, a modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 marzo 2003, serie generale, S.O. n. 57, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2002, con il quale è stata assegnata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma, una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 672.917,00 per il restauro e recupero di alcuni edifici sacri di proprietà del Fondo edifici di culto e di cui euro 47.772,26 sono stati destinati al «Restauro del mosaico del catino absidale della Chiesa di S. Pudenziana in Roma»;

Vista la nota in data 5 luglio 2007, prot. n. 6185, con la quale la Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo edifici di culto, rappresentando l'impossibilità di dare corso all'intervento poiché oggetto di altro finanziamento, chiede di poter utilizzare il sopra citato contributo per il «Restauro della Cappella Caetani e delle nicchie dietro l'altare maggiore della Chiesa di S. Pudenziana in Roma» per un importo di euro 41.793,14;

Vista la successiva nota in data 23 luglio 2007, n. 6836, con la quale la medesima Direzione ha trasmesso la nuova proposta progettuale;

Vista la nota del 10 agosto 2007, prot. Di.Ca 11684/II-4.9.3, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio di segreteria dipartimentale, inoltra la citata proposta al Ministero per i beni e le attività culturali, per il prescritto parere;

Vista la nota in data 20 novembre 2007, n. 20677/19.04.10, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha richiesto integrazioni alla documentazione tecnica;

Vista la nota in data 29 novembre 2007, prot. Di.Ca 18719/II.4.9.3, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio di segreteria dipartimentale, ha richiesto al Ministero dell'interno la documentazione integrativa;

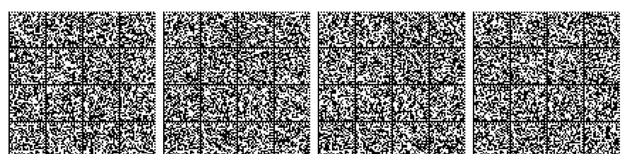
Vista la nota in data 10 giugno 2008, n. 6536, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota in data 27 giugno 2008, prot. Di.Ca 10679/II.4.9.3, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio di segreteria dipartimentale, ha trasmesso la predetta documentazione integrativa al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota in data 29 luglio 2008, n. 15965, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, accoglie favorevolmente la richiesta;

Visto il verbale della riunione del 15 settembre 2008, nel quale il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, conferma il parere espresso nella sopracitata nota, ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si uniforma all'accoglimento dello stesso;

Vista la nota in data 30 settembre 2008, prot. Di.Ca 14718/II.4.9.3, con la quale è stato chiesto al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma, di versare al capo X - cap. 2368 «Entrate eventuali



e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di euro 5.979,12 pari alla differenza tra il contributo a suo tempo concesso di euro 47.772,26 e l'importo del nuovo progetto di euro 41.793,14;

Vista la nota in data 23 dicembre 2008, n. 14230, con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto – Roma ha chiesto che detta somma di euro 5.979,12, venga considerata quale contributo per le spese sostenute per interventi di risanamento nel sacro edificio;

Visto il verbale della riunione del 15 gennaio 2009 nel quale è stata accolta la richiesta del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2009 con il quale è autorizzata la variazione dell'oggetto dell'intervento richiesta dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto – Roma, da Chiesa di S. Pudenziana in Roma «Restauro del mosaico del catino absidale» a Chiesa di S. Pudenziana in Roma «Restauro della Cappella Caetani e delle nicchie dietro l'altare maggiore».

Visto in particolare, l'art. 2 del sopra citato decreto con il quale si dispone che la somma di euro 5.979,12 è da considerarsi quale contributo delle spese sostenute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma, per interventi a totale carico dell'amministrazione del Fondo edifici di culto già eseguiti sulla Chiesa di S. Pudenziana in Roma;

Visto la nota 11 febbraio 2009, prot. Di.Ca n. 2049, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - trasmette all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sopra citato provvedimento per la registrazione;

Vista la nota 30 marzo 2009, n. 7571 con la quale l'Ufficio del bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali, il decreto per la registrazione;

Visto il rilievo n. 65 in data 8 maggio 2009, con il quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali, non ritiene ammissibile al visto il provvedimento in parola, in quanto le disposizioni indicate nel sopra citato art. 2 del medesimo decreto non sembrano riconducibili alla *ratio* sottesa alla ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'Iperf devoluti alla diretta gestione statale;

Vista la nota in data 10 giugno 2009, prot. Di.Ca n. 8554 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, richiede all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di voler procedere al ritiro del provvedimento medesimo al fine di adeguarsi al rilievo mosso dalla Corte dei conti;

Vista la nota in data 15 giugno 2009, n. 1493, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di bilancio e ragioneria - ha richiesto alla Corte dei conti il ritiro del provvedimento in parola;

Vista la nota in data 16 giugno 2009, n. 24 con la quale l'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti restituisce il provvedimento non registrato;

Vista la nota in data 6 ottobre 2009, n. 14178 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – informa il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto – Roma, che si procederà alla predisposizione di un nuovo provvedimento autorizzatorio alla variazione dell'oggetto, in relazione all'intervento assentito per l'importo di euro 41.793,14, e richiede la restituzione della somma residua pari ad euro 5.979,12;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di procedere secondo le indicazioni dell'organo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002:

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma Chiesa di S. Pudenziana in Roma «Restauro del mosaico del catino absidale»,

viene modificato in:

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma Chiesa di S. Pudenziana in Roma. «Restauro della Cappella Caetani e delle nicchie dietro l'altare maggiore».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 152

10A05400



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2010.

Accreditamento della società «Istituto italiano di consulenza S.r.l.» in breve «I.I.C. S.r.l.», in Milano tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza 17 febbraio 2010, prot m. dg DAG 1° marzo 2010, n. 31068.E, con la quale il prof. Podico Maurizio, nato a Premosello Chiovenda (Verbania Cusio Ossola) il 30 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società «Istituto italiano di consulenza S.r.l.» in breve «I.I.C. S.r.l.», con sede legale in Milano, via Olmetto n. 5, CF e P.IVA 06157350965, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Istituto italiano di consulenza S.r.l.» in breve «I.I.C. S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Milano, via Plinio n. 38 c/o Saman S.r.l.;

che i formatori nelle persone di:

dott.ssa Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959;

avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965;

avv. Jorio Ettore, nato a Napoli il 29 marzo 1951, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Istituto italiano di consulenza S.r.l.» in breve «I.I.C. S.r.l.», con sede legale in Milano, via Olmetto n. 5, CF e P.IVA 06157350965, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05567

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2010.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Visto il decreto del 17 dicembre 2009, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) di ulteriore differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 29 aprile 2010;



Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2010.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: MARONI

10A05398

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, relativi all'emissione del 15 aprile 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 27725 del 6 aprile 2010, che ha disposto per il 15 aprile 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 27725 del 6 aprile 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 91 giorni è risultato pari a 0,409. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,897.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,162 ed a 1,407.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A05608

DECRETO 19 aprile 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 aprile 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 27729 del 6 aprile 2010, che ha disposto per il 15 aprile 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 27729 del 6 aprile 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 0,933. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,063.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,686 ed a 1,929.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A05609



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat Zero», in Taranto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Preso atto che la società cooperativa «Habitat Zero società cooperativa in liquidazione» costituita in data 15 febbraio 1973, c.f. n. 80011250737, con sede in Taranto si è sciolta e posta in liquidazione il 14 luglio 1993;

Visto il decreto dirigenziale del 6 ottobre 2006, n. 014/LI/2006, con il quale questa Direzione generale ha nominato liquidatore il dott. Francesco Castelli;

Visto il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2009, n. 001/LI/2009, con il quale questa Direzione generale ha nominato liquidatore il dott. Giuseppe Di Taranto, in sostituzione del dott. Francesco Castelli dimissionario;

Preso atto che con lettera datata 15 marzo 2010 il suddetto liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere ad una nuova sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Zocchi, nato a Nocilia (Lecce) il 2 marzo 1960, con residenza in San Cassiano (Lecce), via Circumvallazione n. 1, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Habitat Zero Società cooperativa in liquidazione», con sede in Taranto, in sostituzione del dott. Giuseppe Di Taranto dimissionario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge

Roma, 9 aprile 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

10A05397

DECRETO 12 aprile 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Case Classiche in Chianti - Società cooperativa», in Firenze e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante in data 1° dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Case Classiche in Chianti - Società cooperativa» con sede in Firenze (codice fiscale n. 01036660528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sig.ri:

avv. Francesco Brizzi, nato a Firenze il 2 ottobre 1961 ed ivi domiciliato in via Cernaia, n. 31;

avv. Silvia Andreani, nata a Sarzana (La Spezia) il 12 marzo 1974, domiciliata in Massa, via Marina Vecchia, n. 75;

dott. Alano Maurizio Ferri, nato a Pozzuoli (Napoli) il 6 aprile 1959, domiciliato in Roma, via Piediluco n. 9,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05403



DECRETO 30 aprile 2010.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a nonna dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Visto in particolare il punto 18.6. del citato decreto del 19 gennaio 2004 nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone — vista la delibera del Comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministro delle attività produttive del 3 febbraio 2003 — il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese, ora Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Vista la nota in data 4 marzo 2010, n. 004422 con la quale Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A informa che il Comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministro delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 21 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico del seguente soggetto intermediario: Fondamenta Società di gestione del risparmio per azioni (Fondamenta S.G.R.P.A.);

Decreta:

Articolo unico

Accreditamento

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva ministeriale del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse è accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico la società Fondamenta S.G.R.P.A., con sede legale in Milano, codice fiscale 09781960159.

2. In conseguenza del predetto accreditamento la società Fondamenta S.G.R.P.A può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

Il direttore generale: ESPOSITO

10A05568

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pricop Alexandra Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

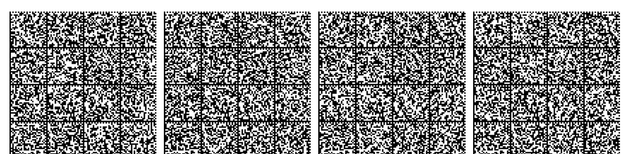
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pricop Alexandra Lacramioara, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania



presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009 dalla sig.ra Pricop Alexandra Lacramioara, nata a Vaslui (Romania) il 5 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pricop Alexandra Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05409

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 aprile 2010.

Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito». (Decreto n. 51635).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per



il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

Visto il protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione», stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al regolamento istitutivo del fondo;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi dell'art. 1-*bis* di cui al capoverso precedente, ad apportare le predette modifiche al regolamento istitutivo del fondo;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, lettera *b)* dopo le parole «di cui all'art. 9» sono inserite le seguenti: «e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11-*bis* del presente decreto»;

b) all'art. 4, lettera *c)* dopo le parole «all'art. 6, comma 3» sono inserite le seguenti: «Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 11-*bis* del presente decreto»;

c) all'art. 4, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere *a)* e *c)*».

Art. 2.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «*c)* in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera *b)* del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-*bis* del presente decreto.».

Art. 3.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 6, comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *c)*, è dovuto al Fondo:».

Art. 4.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.»;

b) all'art. 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e lettere *b)* e *c)*, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria».

Art. 5.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art.10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili»;

b) all'art. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.».

Art. 6.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis*. *(Sezione emergenziale)*. — 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non



aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*:

a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di dodici mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nel caso di cui alla lettera *a)* che precede il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;

b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;

c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera *b)*, la differenza resta a carico del datore di lavoro.

8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera *a)*.

Art. 7.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A05610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema di «circuizione» dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) n. 23/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010 con il quale è stato stabilito il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso per la campagna di pesca 2010, che per l'Italia ammonta a 1.937,50 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo



per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2010 con quale è stata ripartita, in via provvisoria, la quota complessiva assegnata all'Italia;

Considerato che l'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 consente agli Stati membri di modificare il piano di pesca per l'anno 2010 già inviato alla Commissione europea;

Considerato che l'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle flotte autorizzate alla pesca di tonno rosso sia commisurato alle possibilità di cattura assegnate dall'Unione europea;

Considerato che la quota assegnata all'Italia con il regolamento (CE) n. 23/2010 non consentirebbe agli armatori ed ai proprietari delle imbarcazioni che utilizzano il sistema «circuizione» un profittevole svolgimento della campagna di pesca 2010;

Considerato che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca con il sistema «circuizione» avrebbe positivi effetti ai fini della ricostituzione del tonno rosso e consentirebbe, altresì, l'erogazione degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione dell'8 aprile 2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

1. È disposto l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione» dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010 compreso.

2. Per il periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui al precedente comma, verrà corrisposto un aiuto pubblico ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006, art. 24, primo paragrafo, lettera *i)*.

3. L'aiuto pubblico di cui al paragrafo 2 sarà riferito alle quote individuali assegnate nel 2009 alle imbarcazioni con il sistema «circuizione», tenendo conto della percentuale di riduzione del totale ammissibile di catture (TAC), di cui alla raccomandazione 09.06 della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi nell'Atlantico (ICCAT), nonché ai costi fissi, calcolati fortettariamente.

4. L'ammontare dell'aiuto pubblico, le modalità di presentazione delle istanze e le procedure di liquidazione saranno fissate con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

5. Con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, potranno essere modificate le quote già assegnate, in via provvisoria, con il decreto ministeriale 22 marzo 2010.

Il presente decreto è inviato alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 319

10A05399

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Patricia Toubes González, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Patricia Toubes González;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;



Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 novembre 2009, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'ad. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Licenciada en filología - sección de filologia hispanica» (Laureata in filologia, orientamento filologia ispanica) rilasciato dall'«Universidad de La Laguna», facultad de filología (Spagna) il 13 ottobre 1998;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'Instituto de Ciencias de la Educación della «Universidad Complutense de Madrid» nell'anno accademico 1999-2000 e rilasciato in data 13 settembre 2004,

posseduto dalla cittadina spagnola Patricia Toubes González nata a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 14 novembre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera spagnolo;

46/A- Lingua e civiltà straniera (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05410

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Rodriguez Pelaez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Natalia Rodriguez Pelaez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;



Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Licenciada en Filolosofía y Letras» rilasciato «dall'Universidad de Murcia», Facultad de Letras (Spagna) il 14 ottobre 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica, en la specialidad de Lengua y Literatura» conseguito presso l'Instituto de Ciencias de la Educación della «Universitad de Murcia» nell'anno accademico 1999-2000 e rilasciato in data 15 marzo 2000,

posseduto dalla cittadina spagnola Natalia Rodriguez Pelaez nata a Murcia (Spagna) il 30 giugno 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera spagnolo;

46/A - Lingua e civiltà straniera (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05411

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nelly Elbertha Jacoba Bos, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471;i1 decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Bos Nelly Elbertha Jacobe;

Vista l'equipollenza del titolo olandese, sotto indicato, al diploma di «Maturità Magistrale» rilasciata dalla sovrintendenza scolastica di Trento il 19 maggio 2008;

Visto l'attestato di superamento della prova di accertamento attitudinale all'insegnamento della lingua inglese e tedesca nelle scuole elementari rilasciato dalla sovrintendenza scolastica di Trento in data 2 dicembre 2008;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, relativamente all'accertamento della conoscenza linguistica, rientra nei casi di esonero previsti dalla circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;



Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre e non superiore a quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Akte Van Bekwaamheid als Volledig Bevoegd Onderwijzeres» (attestato di idoneità professionale per l'abilitazione all'insegnamento primario) rilasciata dalla «Christelijke Pedagogiche Akademia Felua» di Ede (Paesi Bassi) il 17 giugno 1976, posseduto dalla cittadina italiana Nelly Elbertha Jacoba Bos nata a Veenendaal (Paesi Bassi) il 25 marzo 1955, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di scuola primaria, con specializzazione in lingua inglese e tedesca.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DECRETO 28 aprile 2010.

Modifica al decreto del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 6 febbraio 2004, recante il regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 44).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1 e 53-*bis*, comma 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata ed integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2004, n. 26;

Viste le delibere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 17 settembre e 20 novembre 2009, e in data 14 gennaio 2010 recanti modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

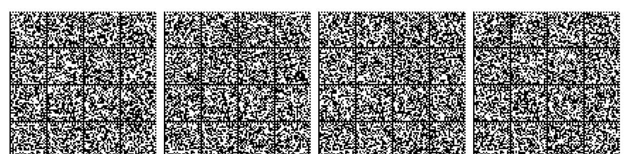
Emana:

Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 6 febbraio 2004, recante regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 13 febbraio 2004 (da ora regolamento interno).

Art. 1.

L'art. 16, comma 4, del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni che comportano valutazioni discrezionali su qualità o comportamenti di persone e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei magistrati. In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei membri».



Art. 2.

L'art. 32 del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Procedimento per la supplenza e l'invio in missione di magistrati)*. — 1. Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale, nella sezione staccata ovvero in una delle sezioni del tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, un collegio giudicante è nella condizione di non poter svolgere l'ordinaria attività giurisdizionale a causa dell'assenza o dell'impedimento temporanei di un magistrato, il presidente del tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non può in ogni caso essere disposta per più di due udienze ogni anno.

2. Nel caso in cui non sia possibile applicare il comma precedente, la commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione fissando un termine per proporre la relativa domanda. La domanda deve essere presentata per il tramite dell'ufficio di presidenza del tribunale di appartenenza ovvero della relativa sezione staccata. La domanda non è revocabile dopo che sia intervenuta la delibera con cui il Consiglio ha disposto l'invio in missione del magistrato.

3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'ufficio di appartenenza rappresentate dal presidente del tribunale ovvero della sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in base ai criteri di seguito elencati in ordine di priorità:

a) qualora l'invio in missione sia disposto in relazione ad una pluralità di udienze già calendarizzate, fermo restando il disposto di cui al successivo comma 5:

1) è data precedenza al magistrato che assicura la propria disponibilità per il più alto numero di udienze;

2) in presenza di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo numero di udienze, trovano applicazione i criteri preferenziali di cui alle successive lettere;

b) minor numero di giorni di missione svolti, a domanda, nei dodici mesi precedenti;

c) maggiore anzianità di ruolo.

4. L'invio in missione a domanda non comporta riduzione del carico di lavoro presso il tribunale di appartenenza.

5. La durata dell'invio in missione a domanda del singolo magistrato non può superare i tre mesi nel corso dell'anno solare salva l'ipotesi in cui non vi siano altre domande che soddisfino tale requisito. In quest'ultimo caso, la durata dell'invio in missione del singolo magistrato non può, comunque, superare i sei mesi all'anno.

6. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui ai precedenti commi due e tre, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal segretario del Consiglio di presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.

7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d'ufficio, nell'ambito dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall'art. 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Qualora non siano previste in calendario sedute del Consiglio che consentano di deliberare l'invio in missione del magistrato in tempo utile rispetto alla data dell'udienza, il presidente del Consiglio di presidenza cura il relativo adempimento disponendo l'invio in missione del magistrato con minore anzianità di ruolo in servizio nella sede più vicina e che non sia già stato inviato in missione, d'ufficio, nei dodici mesi precedenti ed informando al contempo il Consiglio di presidenza. In tali ipotesi la missione non può essere disposta per più di due udienze ogni anno.

8. Si considerano tribunali e sezioni staccate più vicine, in base al seguente ordine di prossimità:

I. Roma, Latina e Perugia per il T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila;

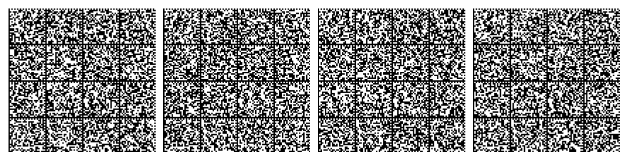
II. Campobasso, Ancona e Roma per il T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara;

III. Bari, Salerno e Napoli per il T.A.R. Basilicata;

IV. Catania, Potenza e Lecce per il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro;

V. Catania, Palermo e Potenza per il T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria;

VI. Campobasso, Latina e Potenza per il T.A.R. Campania sede di Napoli;



VII. Potenza, Campobasso e Latina per il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno;

VIII. Firenze, Venezia e Brescia per il T.A.R. Emilia-Romagna sede di Bologna;

IX. Brescia, Milano e Torino per il T.A.R. Emilia-Romagna sezione staccata di Parma;

X. Venezia, Trento e Bolzano per il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;

XI. Torino, Milano e Parma per il T.A.R. Genova;

XII. L'Aquila, Perugia e Pescara per il T.A.R. Lazio sede di Roma;

XIII. L'Aquila, Napoli e Salerno per il T.A.R. Lazio sezione staccata di Latina;

XIV. Parma, Torino e Genova per il T.A.R. Lombardia sede di Milano;

XV. Parma, Trento e Milano per il T.A.R. Lombardia sezione staccata di Brescia;

XVI. Perugia, L'Aquila e Pescara per il T.A.R. Marche;

XVII. Napoli, Pescara e Salerno per il T.A.R. Molise;

XVIII. Aosta, Genova e Milano per il T.A.R. Piemonte;

XIX. Potenza, Salerno e Campobasso per il T.A.R. Puglia sede di Bari;

XX. Potenza, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Puglia sezione staccata di Lecce;

XXI. Palermo, Latina e Roma per il T.A.R. Sardegna;

XXII. Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro per il T.A.R. Sicilia sede di Palermo;

XXIII. Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;

XXIV. Bologna, Perugia e Parma per il T.A.R. Toscana sede di Firenze;

XXV. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino-Alto Adige sede di Trento;

XXVI. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino-Alto Adige sezione autonoma di Bolzano;

XXVII. Ancona, Firenze e L'Aquila per il T.A.R. Umbria;

XXVIII. Torino, Milano e Genova per il T.A.R. Valle d'Aosta;

XXIX. Trento, Trieste e Bologna per il T.A.R. Veneto.

9. Nelle ipotesi di supplenza e di invio in missione disposti senza il previo consenso dell'interessato ai sensi dei commi 1 e 7, i fascicoli eventualmente assegnati comportano una corrispondente riduzione del carico di lavoro nella sezione di appartenenza da effettuarsi nel corso dei tre mesi successivi».

Art. 3.

Dopo l'art. 32 del regolamento interno è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis (Indennità di missione)*. — 1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:

a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;

b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.

2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera *a)* spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.

3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera *b)*, spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.

Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennità giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione».



Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le delibere del Consiglio di presidenza in materia di invio in missione di magistrati amministrativi e, in particolare, quelle adottate nelle sedute del 4 settembre 1998, 12 giugno 2003, 6 ottobre 2005, 1° dicembre 2005, 24 febbraio 2006 e 18 aprile 2008.

Art. 5.

L'art. 38, comma 2, del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«2. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra commissione, la II commissione lo trasmette alla commissione competente».

Art. 6.

Dopo l'art. 38 del regolamento interno è inserito il seguente articolo:

«Art. 38-*bis (Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni)*. — 1. Il Consiglio interviene in relazione a dichiarazioni e comportamenti suscettibili di ledere il prestigio della magistratura amministrativa e il sereno esercizio delle funzioni che le sono attribuite, previo esame della II Commissione, su segnalazione di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

2. La commissione, ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, propone al Consiglio di deliberare l'adozione delle opportune risoluzioni e, se del caso, la promozione di azioni a tutela dell'immagine della giustizia amministrativa, ove non interferiscano con lo svolgimento di procedimenti in corso.

3. Nel caso in cui le dichiarazioni o comportamenti di cui al comma 1 provengano da autorità pubbliche, la risoluzione è rivolta e comunicata esclusivamente ai soggetti dichiaranti e agli organi di vertice dell'Autorità interessata.

Roma, 28 aprile 2010

Il presidente: SALVATORE

10A05569

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE

DECRETO 22 aprile 2010.

Nomina di un nuovo componente dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche.

IL PRESIDENTE

Vista la nota del 10 febbraio 2010, con la quale il presidente del Garante del contribuente per le Marche, dott. Salvatore Nardino, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla funzione con effetto dal 1° maggio 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve procedere alla nomina del nuovo presidente scegliendolo tra gli appartenenti alle «categorie dei magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio»;

Esaminati con attenzione i vari *curricula* pervenuti a seguito dell'avviso del 25 febbraio 2010, pur riconoscendo che da essi emerge un alto profilo professionale di tutti i candidati, i quali nel corso delle rispettive carriere hanno costantemente dimostrato un elevatissimo livello di impegno, e di conoscenza della materia giuridico-tributaria;

Ritiene di procedere alla nomina nella funzione in oggetto del dott. Antonio De Feo, nato in Atripalda (Avellino) il 10 agosto 1933 e residente in Ancona, via Montegrappa, 25;

La scelta trova sostegno nei seguenti requisiti:

a) esperienza maturata nel campo del diritto amministrativo e tributario quale magistrato delle Corte dei conti dal luglio 1979 fino al pensionamento;

b) attività espletata nell'ambito delle Commissioni tributarie (C.T. 2° grado di Ancona, C.T.R. di Ancona e Commissione tributaria centrale), presso le quali, tra gli istanti, vanta la maggior anzianità di servizio, iniziato sin dal 10 dicembre 1973;

c) residenza in Ancona, che assicurerà l'assiduità e l'impegno richiesti per l'espletamento del delicato incarico, senza che la sua nomina, essendo magistrato a riposo, comporti scompensi nelle amministrazioni di appartenenza, con particolare riguardo alle Commissioni tributarie già fortemente carenti di organico;

Decreta

la nomina del dott. Antonio De Feo, come sopra qualificato, a componente dell'Ufficio del garante del contribuente per le Marche con funzioni di presidente a far data dal 1° maggio 2010 e fino al 31 gennaio 2013, data di completamento del quadriennio in corso.

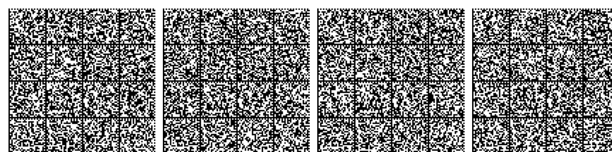
Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'on. Ministro dell'economia e delle finanze e all'interessato.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 22 aprile 2010

Il presidente: ALOCCHI

10A05396



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di «S. Vito», in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 aprile 2010, viene estinta la Parrocchia di «S. Vito», con sede in Monreale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di «Immacolata Concezione», con sede in Monreale (Palermo).

10A05407

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Vista la scrittura privata tra i consorziati DNV Italia S.r.l. e Eurofin Modulo Uno S.p.a. del 30 ottobre 2009 registrata presso l'Agenzia delle entrate il 10 dicembre 2009 alla serie 3 n. 12860 con la quale le parti stabiliscono la ripartizione delle autorizzazioni in essere al consorzio;

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione alla certificazione CE per la direttiva 95/16 rilasciata con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 3 marzo 2009 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2009, rilasciata all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l., con sede legale in viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Il decreto pubblicato per estratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

10A05401

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE dell'organismo Eurofin-Modulo Uno S.p.a., in Torino.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 22 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 24 febbraio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Eurofin-Modulo Uno S.p.a., con sede legale in via Cuorgné, 21 - 10156 Torino:

Allegato V «A»: Esame CE del tipo (modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V «B»: Esame CE del tipo (modulo B) - B. Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A05402

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Faro Sas, in Arceto di Scandiano.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Faro Sas, Arceto di Scandiano (Reggio Emilia).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 16 aprile 2010.

10A05404

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 24 adottata in data 10 febbraio 2010 dalla Cassa italiana di previdenza ed assisitenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0008290/GEO-L-79 del 23 aprile 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 10 febbraio 2010, con la quale si è inteso adeguare, per l'anno 2010, i coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 18, 24 e 25 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, in base all'andamento dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

10A05583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Gutturnio»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Gutturnio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Ha espresso, nella riunione del 18 febbraio 2010, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "GUTTURNIO"

ARTICOLO 1

La denominazione di origine controllata "Gutturnio" obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni: frizzante, Superiore, Classico Superiore, Riserva, Classico Riserva, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :

Barbera: dal 55 al 70%;
Croatina (localmente detta Bonarda): dal 30 al 45%;

ARTICOLO 3

I) **La zona di produzione** delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino "Gutturnio", è suddivisa in più comprensori in provincia di Piacenza.

I comprensori di produzione delle uve comprendono totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e comprendono il territorio collinare parziale dei comuni di: Pianello Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Agazzano, Piozzano, Gazzola, Vigolzone, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, S.Giorgio Piacentino, Gropparello, Alseno, Lugagnano Val d'Arda e Vernasca.

Il primo comprensorio è così delimitato:
Partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimità del C.Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C.Pradella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96.
Segue in direzione sud il confine provinciale fino a quota 490 in prossimità della strada per C.Cereto. Passata C.Cereto imbocca il canale che scende a quota 427, quindi passando sotto C.Molinazzo si identifica con il T.Gualdora fino a C.Procera; prende la carraia che scende verso C.Pellegrina, C.Aurelio, C.Colombarola fino a quota 316 dove prende verso sud lo stradello per C.Pozzolo. Prosegue per C.Erta, C.Ricò, risale il rio Ricò fino a quota 332, sempre verso sud per C.Chiappadello.
Si identifica con la strada che scende a C.Puliti, lambisce a nord C.Galvani, attraversa l'abitato di Genepreto, giunge per una carrareccia a C.S.Giorgio, a quota 299, indi sulla strada statale n° 412 al Km. 65. Attraversa il T.Tidone, risale la sponda destra fino ad incontrare il <<Tunnel>>, si sovrappone ad esso verso est passando per l'abitato di Pradaglia e proseguendo fino a quota 248 incrocia il rio Buio; prende la carraia che aggira verso sud C. la Scabbia, per quota 339, per immettersi sulla strada di Bilegno. Segue questa fino a Casturzano, quindi la carraia per C.se Bosco Quartaro, per Cà dell'Ora, quindi per quote 435, 466, 458 a Gabbiano Poggiolo, aggirando la Chiesa, verso sud, fino a Case Gramonti.
Aggira sempre verso sud il gruppo di Case Gramonti seguendo la strada, passa per il canale verso est e poi verso sud fino ad incontrare rio di Gazzoli con il quale si identifica fino a Case Gazzoli. Da Case Gazzoli imbocca la strada verso sud che oltrepassa il T.Chiarone e la percorre fino al bivio per C.Fontanese, prende la carraia per Castellaro, passa quote 360, 372, indi la strada verso nord sotto Castellone, poi a destra per C.na Colombara, quota 328 e mantiene la stessa quota fino a il Poggio dei Cavalli. Da quota 355, sovrapponendosi all'acquedotto comunale sale verso nord a quote 384, 351 fino a C.S.Romeo.
Da qui mantenendo l'altitudine di quota 300 verso est fino ad incrociare la carraia che sale, verso sud, a quota 344 sulla strada che da Arcello conduce a S.Giustina. Segue la suddetta strada fino a quota 262, quindi il torrente Lisone, la carraia che sale a quota 314 quindi per lo stradello che aggira verso sud e poi est la località Frassineto fino a quota 341. Quindi percorre la carraia che scende al rio Valorosa a quota 255 in coincidenza con il confine comunale di Pianello Val Tidone.
Si identifica con il confine comunale e con il T.Lisone fino ad incontrare il territorio di Agazzano, segue il confine fra i due comuni verso est, poi verso sud lungo la strada di Massolano, indi quota 347, fino a prima di Canovetta verso est lungo la carraia che porta a quota 391 di C. dell'Aquila. Scende per la strada e la carraia che porta a quota 358, al Castello di Boffalora e Boffalora sino alla strada provinciale per Agazzano; segue detta strada fino a prendere verso sud la strada per Verdeto, aggira Verdeto, attraversa Lanfranco e si rimette sulla strada per Agazzano arrivando fino al bivio per Piozzano. Prende verso sud la strada per Piozzano.



A quota 231 segue la strada per Lodolina, Misano, quote 255 e 260, Combaie, Ospedale, quote 317 e 282; sempre seguendo la strada verso sud, quota 254, Poggio dei Martini, quote 220 e 232, rio Canto, quota 324, Bosco del Papa, seguendo la carraia, quota 406, Moncolo, Case di Là, Pomaro, quindi per la strada che scende a Sbasintico, Belvedere, quota 276. Quindi verso sud lungo la carraia e poi verso est per quota 250, indi sale a la Dolce seguendo la strada che sul lato sinistro risale il T.Luretta passando la Cà fino ad incontrare il ponticello che oltrepassa il Torrente Luretta difronte alla carraia che sale a quota 375 di Costa dei Boraccia fino al confine comunale di Piozzano. Segue verso nord il confine comunale fino a Antugnano, quindi per la carraia che da quota 376 scende, passando vicino a Camposanto, al Guadà.

Dal Guadà si identifica verso nord con il T.Luretta fino a quota 189, quindi segue il confine del comune di Gazzola fino a quota 326 in coincidenza con la strada che conduce a Osteria, quindi per la strada di Rezzanello. Da Rezzanello prende la strada per Momeliano fino a quota 323, Rio della Dose, quindi la carraia verso nord per Castel del Vento, quote 207, 315, 300 in prossimità di Ca di Siro. Segue la strada che scende verso nord fino in prossimità del lago di quota 212, quindi ad est per la carraia di quota 210, poi Lodino; a quota 190, prende la carraia verso est per C.se Ravazzola, la carraria che supera il rio Gandore a quota 149, per C.se Maruffa, sale a quota 200 di Ca Maruffina, da Galera risale il rio Gandore fino a quota 182, passa per Carazza, fino a Monte Raschio.

Da quota 234 per la carraia di Cà dei Boschi, a quota 221 segue la carraia che scende alla sorgente del rio Gerosa con cui si identifica verso nord fino a quota 138. Quindi verso ovest per la carraia di Bosco Danico fino a C.Balletta. Prende verso sud la strada del Castelletto. A quota 162 verso ovest la carraia verso il rio Gandore, segue il rio Gandore verso la sorgente fino alla carraia di C.Valli di sotto, per Cà del Poggio, prende la carraia verso ovest che unisce quota 142 con quota 143, risale la carraia di quota 164 veso sud fino ad immettersi sullo stradello verso ovest per quota 147, quindi verso sud per la strada di Agazzano fino al ponte sul Luretta. Ridiscende verso nord il T.Luretta fino a Rivarossa, per quota 134.

Verso sud la carraia per quota 145 (costeggia il lago) per quota 155, Belrespiro, quota 169, Bissone verso est, quota 140 e verso nord seguendo il corso del rio Rivasso fino a oltre quota 120, piegando verso ovest per la carraia che porta a quota 152, poi la Bottega e Montebolzone fino alla strada che conduce a Sarturano. Prima del paese si prende la carraia di sinistra che conduce a C.Nuova Storni, quindi per le Caminaglie di quota 146 proseguendo fino ad incontrare il rio Frate che, lo risale fino a quota 126, indi per la carraia verso ovest di Bonfagiolo. Da quota 152 prosegue fino ad incontrare un altro rio che percorre verso nord fino ad identificarsi con il rio che risale verso località Roccolo. Lo risale per quote 125 e 132 fino a C. delle Gazze, quota 164 e la stradina che conduce a quota 177 e a C.Boriona.

Segue la strada fino a quasi in prossimità di Cantone per prendere verso ovest la carraia che in linea retta supera il T.Lisone fino a Colombarola, poi verso sud quota 181dei Borioni fino ad immettersi e identificarsi con la strada provinciale verso Pianello. Segue la suddetta strada superando il Ponte del Tidone e all'incrocio prende la s.s.n° 412 verso nord fino al paese di Borgonovo Val Tidone. Alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C.Cavo Perletti da dove é iniziata la delimitazione.

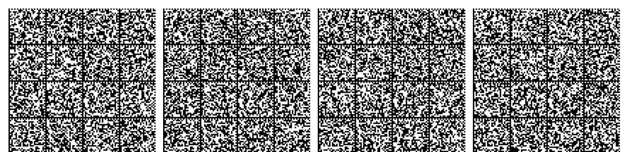
Un altro comprensorio è così delimitato:

La linea di delimitazione ha origine a nord al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al rio Lombardo, lo risale fino a quota 356, da qui si identifica verso nord con la linea di quota altimetrica di 350 m.s.l.m. aggirando verso est Mansano e il colle Merlera. Superato il rio Caiano, si innesta a quota 379 sulla carraia che per quota 342 porta a Iustiano, verso est per la carraia di quota 394 fino a quota 363 sulla carraia che conduce a Castelvecchio seguendo, quindi, la carraia che verso ovest (a monte della strada del Bagnolo) passa per quote 390, 389, 384, 396, 400, 392 fino a quota 343 nei pressi del fabbricato Scuola, in località Larzana, sulla strada del Bagnolo. Andando verso Monte Romola, si identifica con detta strada fino ad incrociare verso est la carraia che porta a Costanuova, quota 221, incrocia il rio Diara e quindi lo stradello di Case Rosse, quindi lo stradello fino a quota 170 e, verso est, fino al rio Cassa a quota 169.

Ridiscende il rio fino ad Ancarano di sopra, segue la strada verso Ancarano di sotto fino a quota 146, indi per la carraia che supera il rio Cò e verso est fino a C.Nuova; supera il rio Trebbiola per immettersi, verso sud, sulla carrareccia di Ca Bianca; da Ca Bianca arriva fino al rio Finale. Segue verso nord il confine del comune di Rivergaro e di Vigolzone col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di Case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149, poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di Case Stradella (quota 145), punto di partenza.

Un altro comprensorio è così definito:

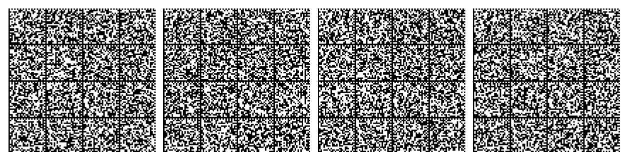
Partendo, a nord dal trivio di Rizzolo segue la strada per Tollara fino ad incontrare il confine comunale di Ponte dell'Olio a quota 193 in prossimità del rio Ogone. Risale il rio Ogone fino al ponticello nei pressi della strada comunale a quota 307. Prende la suddetta strada che scende a la Camminata, prosegue sulla strada per Langorniello, fino a quota 254.



Si identifica con la carraia verso sud per quote 311, 350, 402 scende fino a quota 357 (I Vai), segue la curva di livello fino a raggiungere quota 372, quindi prosegue fino a Cà Maggi (quota 372) e raggiunge il rio Torbido e scende fino alla s.s.n° 654. Indi, verso nord, per quota 237 e 232 lungo la vecchia strada della ferrovia fino ad incontrare il Rio Cisiaga, quindi per la strada provinciale che conduce prima a Folignano, poi Zaffignano, La Fratta, Torrano e quindi al trivio di Rizzolo da dove si è partiti.

Un altro comprensorio comprende il seguente territorio:
La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C.Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano Chiavenna Rocchetta.
Da questo bivio la linea che delimita il territorio segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero.
Risale il torrente Chero sul ciglio sinistro fino ad incontrare, verso ovest, la carraia per l'abitato di Faimali che percorre fino ad immettersi, a valle dell'abitato di Castellana, sulla strada provinciale, verso nord, per Gropparello, raggiungendo, al centro del paese, il trivio per Gusano. Prende la strada per Gusano, oltrepassa l'abitato di Gelati, quindi prima di Gusano prende, da quota 451 la strada di crinale per la Valle, continua la strada per cascina Monterosso, C.Mosconi, Cà del Bosco, fino al Castello di Veggiola; scende lungo la strada per Veggiola. Segue la strada per quote 215, 206, 201 in prossimità del T.Riglio.
Supera il torrente con la strada che passa quote 205 e 211, Ronco e ancora fino a quota 226.Verso nord prendela carraia vicino al lago per quota 219 e segue il rio Merdaro fino ad incontrare verso est la carraia per quote 178, 182, fino a il Boscone. Quindi lo stradello di C.Bianca, La Zamberta, il Casalino e quota 159 sul Torrente Riglio; segue il Riglio fino alla carraia per quota 162 immettendosi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio.
Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo Rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud alla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la stessa per C.Marere, C.Sasso e C.Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141).
Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto Castell'Arquato che segue verso sud fino al quadruvio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

Un altro comprensorio è composto dal seguente territorio:
Partendo, a nord, sulla strada provinciale di Alseno in località Villa Virginia (quota 146) segue il confine comunale di Castell'Arquato verso sud, supera il R.S.Franca e il R.Acqua Puzza fino a quota 138. Prende la strada che sale a Fellegara, segue la sede viaria per C.della Bassa e i Gasparini raggiungendo località rio Corto sulla strada di Genova. Si identifica con detta strada verso sud fino a località C.Ratta, prende verso sud la Carraia che porta al Torrente Ongina. Si identifica con il ciglio destro del Torrente Ongina, verso la pianura, fino a quota 125, segue l'ansa verso est portandosi prima a quota 159, segue la strada dritta ad est di Colle S.Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue detto confine fino al Torrente Stirone.
Risale il ciglio sinistro del Torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello per quota 173 di S.Genesio. Da S.Genesio si identifica con la strada dei Trabucchi, prosegue lungo la strada verso sud fino a quota 230. Risale verso nord la carraia per quota 294 fino a quota 345,9. Segue la linea di quota 350 verso sud in senso orario fino ad incontrare la carraia che scende al rio Spiagge, sempre per la stessa carraia supera il rio e si immette sulla strada di Perpiano. Sulla stessa prosegue per Perpiano fino ad incontrare il bivio verso nord di Pre Nuovo.
Dopo Pre Nuovo, a destra si identifica con la carraia che costeggia prima il Rio Gerbino, quindi dopo il lago di sinistra per la carraia che transita per quote 388, 381, 343, 333, 266 scendendo verso il Torrente Ongina. Percorre il ciglio destro del Torrente Ongina fino ad incontrare il rio della Botacca, si identifica verso ovest con il rio fino al ponte sulla strada di Genova. Si identifica, verso sud, con detta strada di Genova fino a Case Ongina a quota 241,6.
Risale la carraia verso nord, per i Maronini, prosegue da quota 381,6 lungo il confine comunale di Castell'Arquato e lungo la strada vicinale di Costa dei Pallastrelli, quindi per la strada vicinale della Bozzina scende fino a Ca del Riglio e arriva all'abitato di Pallastrelli. Dai Palastrelli verso nord, prosegue lungo la strada per Castell'Arquato passando per Cà Rossa, Fornace, C.Gravaghi, La Crocetta. Dopo l'abitato di Scartazzini si identifica al bivio, sempre con la strada comunale per Alseno, passa Villa S.Lorenzo per ritornare al punto di partenza in prossimità di Villa Virginia.

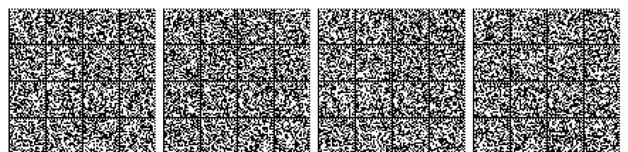


II) **La zona di produzione** delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini "Gutturnio Classico" Superiore e "Gutturnio Classico" riserva è quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 1967 ed è suddivisa in tre comprensori: A), B), C) e comprende totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e parzialmente i territori collinari dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:
A) Partendo da ponte sul rio Cavo in prossimità del C.Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C.Prandella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraverso Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96.
Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C.Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il Torrente Gualdora che discende fino alla confluenza con il Tidone. Discende verso est il Torrente Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del Km. 57,100 circa.
Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C.Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del Torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio - Bagnolo - Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone - Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143.
Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi verso nord al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C.Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta.
Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il Torrente Ottesola fino a i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252).
Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello - Carpaneto fino a M.Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel Torrente Vezzeno a nord di Casa Maschi (quota 224). La linea dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C.Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il Torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale.
Da questo punto la linea percorre a ovest ed a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rioTerzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio.
Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140.
Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C.Marere, C.Sasso e C.Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto - Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.



ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a D.O.C. di cui all'art. 1 sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per la produzione dei vini a D.O.C. "Gutturnio", "Gutturnio" Frizzante, "Gutturnio" Classico Superiore, "Gutturnio" Superiore, "Gutturnio" Riserva e "Gutturnio" Classico Riserva non sono da considerare idonei i vigneti posti al di sopra dei 350 metri di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori. Sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord-est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti;
I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino .

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Ton/Ha	Vol %
GUTTURNIO	12,0	11,5
GUTTURNIO CLASSICO SUPERIORE	10,0	12,0
GUTTURNIO SUPERIORE	10,0	12,0
GUTTURNIO RISERVA	10,0	12,5
GUTTURNIO CLASSICO RISERVA	10,0	12,5

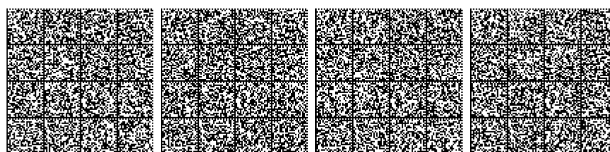
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Dal 70 all'80 l'eccedenza non può essere rivendicata come denominazione di origine controllata.
Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" di cui all'art.1, con esclusione delle tipologie "Gutturnio" classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo.
E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. Gutturnio negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

Per i vini a D.O.C. "Gutturnio" Classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia ed imbottigliamento debbono avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3 paragrafo II. E' consentito di effettuare le predette operazioni negli stabilimenti situati nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia, in provincia di Pavia.



Tuttavia le operazioni di imbottigliamento dei vini "Gutturnio" Classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva possono essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta di ditte situate al di fuori del territorio di cui all"art. 3 paragrafo II, sempre che tali stabilimenti abbiano sede in provincia di Piacenza.
Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga ad imbottigliare al di fuori della zona di produzione, rilasciate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alle Ditte interessate per la corrispondente sottozona "Gutturnio" Classico della DOC di provenienza "Colli Piacentini", ai sensi del relativo disciplinare, modificato da ultimo con il decreto 30 giugno 1998.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata dei vini "Gutturnio" può essere utilizzata per designare il vino frizzante Gutturnio (ad esclusione di quelli designati con le menzioni classico superiore e Classico Riserva, superiore e riserva), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6

I vini di cui all'art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Gutturnio" frizzante
colore: rosso rubino brillante di varia intensità;
odore : vinoso, caratteristico;
sapore: fresco, giovane,
residuo zuccherino massimo: 17 gr/lt.
Spuma: evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore:
colore: rosso rubino intenso;
odore : caratteristico;
sapore: secco, tranquillo, fine, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l.

"Gutturnio" riserva e "Gutturnio" Classico riserva:
colore: rosso rubino intenso su fondo granata;
odore : gradevole;
sapore: secco, tranquillo, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 13,00 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto non riduttore.

ARTICOLO 7

La menzione "classico" è consentita per i vini a D.O.C. "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" Riserva ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3 comma II del presente disciplinare.



La menzione "superiore" è consentita per il vino a D.O.C. "Gutturnio", prodotto nel rispetto del presente disciplinare, avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12,50% vol., immesso al consumo dopo il 1° Aprile dell'anno successivo a quella della vendemmia.

La menzione "riserva" è consentita per il vino a D.O.C. Gutturnio non designabile con la citata menzione "superiore", avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 13,00% vol., che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi (di cui 6 in recipienti di legno) a decorrere dal 1° settembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione "classico superiore" o "classico riserva", "superiore" o "riserva" devono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale obbligatoria, "denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quella della menzione "Gutturnio" ma non inferiore alla metà della stessa.

La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare la attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8

Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" Classico Superiore può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacità 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacità 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini a Denominazione di origine Controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo.

10A05408



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Gadovist»

Estratto provvedimento UVA.PC. n. 307 del 20 aprile 2010

Specialità medicinale: GADOVIST.

Titolare: Bayer S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Gadovist»:

034964142 - «1,0 Mmol/ml» siringa preriempita da 5 ml;

034964155 - «1,0 Mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

034964167 - «1,0 Mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;

034964179 - «1,0 Mmol/ml» siringa preriempita da 15 ml;

034964181 - «1,0 Mmol/ml» siringa preriempita da 20 ml,

possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 27 aprile 2010 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/894 del 24 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2009, n. 242, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05571

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Esopral»

Estratto provvedimento UVA.PC. n. 308 del 20 aprile 2010

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Titolare: Bracco S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Esopral»:

035433010/M - 7x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433022/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433034/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433046/M - 25x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433059/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433061/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433073/M - 50x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433085/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433097/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433109/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433111/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433123/M - 100x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433135/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433147/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433150/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433162/M - 7x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433174/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433186/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433198/M - 25x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433200/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433212/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433224/M - 50x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433236/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433248/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433251/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433263/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433275/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433287/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433299/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433301/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433313/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433325/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433337/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433349/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433352/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433364/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433376/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433388/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433390/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433402/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433414/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433426/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433438/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433440/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433453/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433465/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433477/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433489/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433491/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433503/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433515/M - 100x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433527/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433539/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

035433541/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

035433554/M - 10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine Pet/Al/Ldpe,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 27 maggio 2010 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/986 del 31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2010, n. 47 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05570



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Forxim»

Con la determinazione n. aRM - 8/2010-8011 del 10 marzo 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dompè S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: FORXIM:

confezione: A.I.C. n. 037161054;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 14 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161080;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 24 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161078;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 20 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161066;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 16 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161041;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 12 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161039;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 10 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161027;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 7 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU;

confezione: A.I.C. n. 037161015;

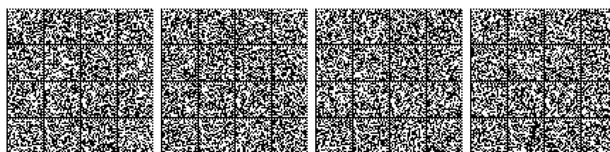
descrizione: «875 mg/125 mg compresse/compresse dispersibili» 2 compresse in blister PA/ALU/PVC//ALU.

10A05406

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-109) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

